



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 63 DEL 11/03/2021

Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA

Il Sindaco

Premesso che con l'approssimarsi della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie: la "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa);

dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 e s.m.i., la lotta contro la processionaria è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

rilevato che, allo stadio di larva matura, tale insetto può avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che frequentano le aree interessate dalla presenza dello stesso, in quanto, i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che con le mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa dai suddetti insetti nocivi, a tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed animale, è indispensabile l'intervento anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari di questi ultimi;

visto il D.M. 30/10/2007 e s.m.i.;

visto l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari di aree verdi ed agli Amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale in cui siano messe a dimora essenze arboree oggetto del parassita di che trattasi, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi stessi, al fine di accertare la presenza dei nidi, e nell'eventualità rimuoverli, di processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa). Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con successiva attivazione della profilassi.

E' fatto ASSOLUTO DIVIETO depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.



Comune di Marino

Città Metropolitana di Roma Capitale

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

Al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri Forestale Rocca di Papa e all'Azienda Sanitaria Locale RM6 si demanda la verifica dell'esecuzione della presente ordinanza e gli eventuali accertamenti conseguenti.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa e di seguito riportate:

- art 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- D.Lgs n. 152/2006 ed aggiornato dal D.Lgs n. 128/2010

La presente ordinanza sarà affissa all'albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet istituzionale www.comune.marino.rm.it e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n ° 241 si avverte, che avverso alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60gg dalla pubblicazione, al TAR sezione di Roma.

- Al Comando P.L. – SEDE polizialocale@pec.comune.marino.rm.it; per verifica esecuzione
- Al Comando Stazione CC. Forestali Rocca di Papa firm43070@pec.carabinieri.it; per verifica esecuzione
- all'Azienda Sanitaria Locale RM6 servizio.protocollo@pec.aslroma6.it per verifica esecuzione

Il Sindaco

Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)